



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. 14095
Cl. Dir

Roma, 30.04.2008

Ai Sigg. Dirigenti
Centri Giustizia Minorile
LL.SS.

Ai Sigg. Direttori
Ufficio Servizio Sociale per
Minorenni
LL.SS.

Oggetto: Aggiornamento Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile

Le seguenti Linee guida integrano e modificano quanto disposto dalla [Lettera Circolare del Serv.II - Studi, legislazione e documentazione del 9/04/1996 prot. n. 40494](#), sulla base delle esperienze a tutt'oggi realizzatesi e dell'accelerazione ormai evidente nel nostro paese sul tema della mediazione penale minorile sia a livello teorico che esperienziale.

Consapevoli della necessità che il nostro paese si adegui all'impianto normativo europeo e della improrogabile esigenza di dare valore e stabilità alle sperimentazioni in atto da più di dieci anni, questo documento intende consolidare e ratificare i percorsi e quindi i risultati realizzati dal 1996 a tutt'oggi ed evitare la dispersione di conoscenze e di competenze.

Nella più generale cornice della Giustizia Riparativa, l'esperienza italiana si connota per l'attuazione di programmi di mediazione fra autore e vittima di reato e pertanto a tale attività queste Linee guida fanno riferimento.

Lo scenario normativo europeo ed internazionale

La legislazione europea ed internazionale da molti anni auspica l'introduzione della mediazione nelle legislazioni nazionali, sia quale strumento di giustizia riparativa per la tutela dei diritti e dell'interesse della vittima del reato, sia al fine di permettere agli autori di reato di assumere le proprie responsabilità e quindi favorire la loro reintegrazione sociale.

Tra le fonti principali vanno menzionate, oltre alla Raccomandazione (92) 16 del Consiglio d'Europa - Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione - del 19 ottobre 1992, già richiamata dalla citata Lettera Circolare; la Raccomandazione (99) 19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15 settembre 1999 avente per oggetto la mediazione in ambito penale, definita come il "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono in piena libertà, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)"; la Dichiarazione di Principi Base sull'uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell'ambito penale adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, il 26 febbraio 2002 che offre un importante contributo attraverso le Linee guida per operatori e policy makers.

Nel 2005 la Dichiarazione dell'Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento invita gli Stati membri a riconoscere l'importanza di sviluppare ulteriormente politiche di Restorative Justice.

Anche a livello minorile si possono citare alcune fonti specifiche, come le Regole minime per l'Amministrazione della giustizia minorile date a Beijing il 29 novembre 1985 dall'Assemblea plenaria delle Nazioni Unite che affermano la necessità del "ricorso a mezzi extragiudiziari" in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare le "conseguenze negative di una procedura giudiziaria ordinaria", e conseguentemente la necessità di indirizzare il minore verso risposte al reato di tipo restitutivo/riparativo. Tale indicazione è stata specificamente confermata dall'art. 40 comma 3 lett.b) della Convenzione sui diritti del fanciullo data a New York il 20 novembre 1989; così la Raccomandazione (87) 20 Risposte sociali alla delinquenza minorile, data dal Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987, che incoraggia specificamente "lo sviluppo di procedure di *diversion* e di mediazione da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano".

Per quanto riguarda l'applicazione in ambito civile, infine, interviene la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 laddove sancisce che "per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari riguardanti bambini, gli Stati-Parte incoraggiano l'attuazione della mediazione e di ogni altro metodo di risoluzione dei conflitti e il loro utilizzo per raggiungere l'accordo".

Ha, quindi, una pluralità di fonti di diritto la richiesta del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001, con la decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, agli Stati membri di promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per quei reati per i quali la risposta mediativa appare proponibile. Questa decisione sostiene i diritti di tutela e assistenza delle vittime di reato e chiarisce che la mediazione nelle cause penali consiste nella ricerca, prima o durante lo svolgimento del procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato attraverso l'intervento di una persona competente, ovvero del mediatore. Per l'entrata in vigore delle necessarie previsioni legislative in ogni paese dell'Unione era indicata la data del 22 marzo 2006. L'Italia è di tutta evidenza inadempiente.

Un riferimento diretto - anche se brevemente accennato - alla mediazione e alla riparazione delle vittime di reato è contenuto anche nella più recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2003) 20 del Comitato dei Ministri,

adottata il 24 settembre 2003, concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile. Tra le nuove risposte auspiccate, proprio con riferimento ai reati più gravi, si invitano gli Stati membri a sviluppare una gamma più ampia di misure alternative alle consuete sanzioni giudiziarie e a coinvolgere le figure parentali e tutoriali per consentire, ove possibile, la mediazione e la riparazione dei danni causati e l'indennizzo alle vittime.

Nel quadro di tali premesse si collocano, per quanto concerne l'ambito specifico di competenza, le presenti Linee guida, che riprendono anche le indicazioni che il 7 dicembre 2007 il Consiglio d'Europa per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha emanato per una migliore applicazione della mediazione in campo penale.

Il sapere accumulato

La mediazione penale minorile rappresenta per il Dipartimento per la Giustizia Minorile un ambito cui negli ultimi anni è stata dedicata continua attenzione attraverso:

- la rilevazione sistematica delle esperienze in corso e la costruzione di un data base contenente informazioni sulle caratteristiche organizzative dei Servizi per la mediazione penale minorile;
- la valorizzazione delle intese locali anche attraverso la stipula di specifici protocolli interistituzionali tra gli Uffici giudiziari minorili, le Regioni, i CGM e i PRAP con l'impulso e la partecipazione delle Autorità Giudiziarie minorili;
- la realizzazione di ampie e diffuse azioni formative e di sensibilizzazione rivolte ad operatori ed esperti del settore in collaborazione con gli attori locali sia pubblici che privati;
- la costruzione di un glossario, anche in lingua inglese, contenente i termini in uso nell'ambito della mediazione penale;
- la realizzazione di una piattaforma e-learning per consentire un'iniziale formazione a distanza;
- la partecipazione a progetti nazionali e transnazionali con l'obiettivo di incrementare ulteriormente lo scambio di esperienze;
- la realizzazione di incontri di studio tra Servizi di mediazione;
- l'organizzazione, presso il C.Eu.S di Nisida, di 4 seminari con la partecipazione di esperti provenienti dalla Francia, dal Nord America, dalla Spagna e dalla Svezia sul tema "Le mediazioni: seminari di contaminazione tra le pratiche mediative".
- la previsione della mediazione penitenziaria nella proposta dell'ordinamento penitenziario minorile depositato al Gabinetto del Ministro della Giustizia il 15 gennaio 2008.

Obiettivo comune a tutte le attività menzionate è stata la diffusione capillare della cultura mediativa, per contribuire alla costruzione di un sistema di riferimento condiviso sia a livello teorico che operativo.

La sistematizzazione delle pratiche

OBIETTIVI E PRATICABILITÀ

La pratica della mediazione si configura come una modalità innovativa di intervento nella gestione dei conflitti. Se da un lato si attribuisce, attraverso la mediazione, maggiore responsabilità alle parti confliggenti, dall'altro, si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contendere, secondo il sentire reciproco e il riconoscimento delle ragioni dell'uno e dell'altro. La mediazione, ampliando gli spazi in cui agire, consente di ri-pensare al senso della solidarietà fra le persone e, nell'ambito dello specifico penale, di implementare forme di giustizia dialogante.

Il significato "educativo" intrinseco nell'esperienza della mediazione fa sì che si ritenga utile favorirne l'applicazione in tutti quei casi in cui uno dei soggetti in conflitto è minorenni, sia quando il conflitto è degenerato in reato, sia quando esplose in uno dei tanti ambiti della convivenza sociale - famiglia, scuola, gruppo amicale. Ciò allo scopo di diffondere forme diverse di risanamento del conflitto, cogliendo così anche l'opportunità di prevenire i comportamenti aggressivi e di promuovere la cultura del riconoscimento dell'altro da noi.

La mediazione, in conformità alle Linee guida della Raccomandazione sulla mediazione in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa il 15 settembre 1999, si configura come attività a partecipazione volontaria, che può essere svolta solo se le parti liberamente vi acconsentono. Il principio della partecipazione volontaria si basa sul presupposto che le parti siano messe nella condizione di esprimere un consenso libero, consapevole ed informato che non obbliga, una volta dato, a proseguire nell'attività e che si definisce, quindi, anche come ritraffabile. Le parti devono essere pienamente informate dei loro diritti, della natura del processo di mediazione, dei contenuti e dei significati che vengono attivati e delle possibili conseguenze delle loro azioni, in conformità con quanto previsto dall'art.10 della citata Raccomandazione.

Sulla base dell'esperienza realizzata, sia a livello nazionale che europeo ed internazionale, in attesa di un'apposita normativa interna che disciplini la materia, si ritiene che la praticabilità della mediazione non debba ancorarsi alla gravità dell'evento/reato, né all'entità del danno sociale o individuale ad esso conseguente aprioristicamente determinato, bensì alla sostenibilità del percorso di mediazione da parte di coloro che vi partecipano e, in ultima analisi, al grado di responsabilità che accettano di assumere. Da questo punto di vista sono essenziali sia il ruolo di primo filtro svolto dalla magistratura minorile che le capacità dei mediatori di verificare la configurabilità dell'intervento mediativo.

La mediazione, nel processo penale minorile, può avvenire in ogni stato e grado del procedimento. Si conoscono già, e sono praticabili, anche esperienze di mediazione attuate nella fase dell'esecuzione della pena.

Si ritiene che anche i Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, nello svolgimento delle loro funzioni di assistenza, possano promuovere attività di mediazione, dandone contestuale comunicazione al Pubblico ministero o al Giudice, secondo lo stato del procedimento; ciò perchè ampliare il numero dei soggetti proponenti ed invianti rafforza la cultura della mediazione nella comunità.

I SERVIZI PER LA MEDIAZIONE

Le attività di mediazione devono essere svolte in sedi diverse da quelle giudiziarie. È importante che i Servizi per la mediazione vengano istituiti all'interno di accordi tra Stato e Regioni e con il coinvolgimento delle istituzioni che, per la loro natura pubblicistica, possono garantire alle parti in conflitto uniformi opportunità di accesso e standard operativi il più possibile omogenei sul piano qualitativo.

In particolare appare interessante - anche se non unico - il modello di Servizi per la mediazione che abbiano una prospettiva globale (e quindi per la mediazione familiare, scolastica, di quartiere, interetnica, penale minorile, penale, ecc.) che può agevolare il superamento, anche a livello culturale, di dimensioni e attitudini settoriali.

I Servizi per la mediazione possono essere pubblici o anche privati convenzionati. Il loro personale può comprendere, anche a tempo parziale, personale dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni opportunamente preparato e specializzato.

I modelli organizzativi e le possibilità di interazione fra i soggetti pubblici dovranno, tuttavia, intendersi flessibili, al fine di salvaguardare la ricchezza che consegue all'incontro di esperienze differenti e plurali.

L'accesso alle attività di mediazione sarà naturalmente gratuito, coerentemente con la matrice pubblica dei servizi erogati.

Il luogo della mediazione deve essere il più possibile accogliente. Deve garantire a ciascun partecipante un posto che non dia luogo a caratterizzazioni di superiorità/inferiorità ed è opportuno che sia altresì scevro da connotazione di tipo ideologico, religioso, culturale, etnico.

Sarà utile prevedere la possibilità di promuovere équipes itineranti all'interno dei territori di competenza dei Servizi per la mediazione per andare incontro alle esigenze delle parti e promuovere diffusamente la cultura e la pratica della mediazione, tenendo comunque presenti anche per i luoghi decentrati le medesime indicazioni logistiche sopra indicate.

IL MEDIATORE

La mediazione è esercitata da operatori terzi, quindi imparziali nell'esercizio del loro mandato, che si dispongono rispetto alle parti in rapporto di "equiprossimità" o di "equivicinanza" – termini utilizzati in letteratura a significare che il mediatore è vicino in egual modo ai confliggenti per sollecitare il riconoscimento reciproco e favorire fra loro la ricostruzione del tessuto comunicativo-relazionale lacerato dall'evento-reato.

L'indipendenza del mediatore afferisce alla sfera della libertà nella formazione delle valutazioni e delle conseguenti decisioni, sia sotto il profilo etico e culturale evitando ogni possibile forma di pregiudizio e di condizionamento, sia sotto il profilo dei rapporti con le istituzioni giudiziarie, riconoscendo sussistere un vincolo di collaborazione da ascrivere al piano delle interazioni funzionali e non di subordinazione gerarchica.

Si ricorda che il mediatore deve mantenere il segreto per quanto riguarda confidenze, ammissioni o testimonianze fattegli dall'indagato o dall'imputato o apprese dai genitori dello stesso o ancora dalla vittima, in relazione al reato per cui si procede; infatti, se così non fosse, verrebbe meno il diritto alla riservatezza e all'ascolto protetto, presupposti fondanti e costitutivi dei rapporti con le parti nella dimensione mediativa.

Il mediatore deve delimitare il campo dell'attività mediativa e, nel corso di essa, avere cura di non raccogliere informazioni o notizie relative ad altri reati che potrebbero essere stati commessi dalle parti confliggenti, in quanto esulano dall'oggetto della mediazione in atto, né tanto meno indagare o raccogliere prove. Se ciò tuttavia avvenisse e si acquisissero informazioni o notizie qualificate, il mediatore che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in base all'attuale normativa, sarebbe tenuto alla denuncia esclusivamente quando si tratti di reato procedibile di ufficio (artt. 200 e 249 c.p.p.; art.1, comma 2 L.1. n. 19/2001).

Si ricorda, infatti, che la legge sulla competenza penale del giudice di pace (art. 29, comma 4, D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274) specifica che "in ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della decisione". Questa norma, che anticipa parzialmente il futuro contenuto della legge sulla mediazione, deve ritenersi un principio generale applicabile sin d'ora anche alla mediazione penale minorile. Essa afferma non solo la inutilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività mediativa, ma sancisce un dovere di riservatezza oltre che per i mediatori anche per le parti configgenti sui contenuti di quanto hanno detto e ascoltato nel corso della mediazione.

Si sottolinea in particolare la necessità sull'accertamento che gli operatori impegnati provengano da percorsi formativi adeguati e siano effettivamente specializzati.

IL PROCESSO DI MEDIAZIONE

Avvio

L'avvio del caso ai Servizi per la mediazione può avvenire per impulso e richiesta dell'Autorità Giudiziaria, Tribunale o Procura della Repubblica minorili. Esso può avvenire anche per iniziativa autonoma dei Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia quando sono chiamati a svolgere indagini sulla personalità; è opportuno che i Servizi, in questo caso, inviino contestuale informazione all'Autorità Giudiziaria che comunicherà loro – se sussistenti – le eventuali ragioni ostative, anche sul piano probatorio, per esempio nel caso che la mediazione possa essere utilizzata come strumento intimidatorio sulla vittima, ove trattasi di minorenni appartenenti all'area della criminalità organizzata.

L'avvio si concretizza nella richiesta, indirizzata al Servizio di mediazione, di valutare la fattibilità di un percorso mediativo tra due soggetti coinvolti in una situazione conflittuale da cui ha tratto origine il reato.

La mediazione penale minorile è, allo stato, prevalentemente avviata come attività di indagine sulla personalità, ai sensi del richiamato art. 9 del DPR n. 448/1988 - praticabile perciò nel corso dell'intero procedimento e già nella fase delle indagini preliminari - e come attività all'interno del progetto di messa alla prova ex art 28 DPR n. 448/1988. Appare particolarmente importante che la mediazione possa diventare uno dei contenuti di significativa rilevanza del progetto di intervento elaborato dai Servizi minorili della giustizia, in collaborazione con i Servizi degli Enti Locali, che deve prevedere fra l'altro "le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa" ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.Lgs n. 272/1989 .

FASE PRELIMINARE

La fase preliminare prevede una accoglienza del conflitto ed una lettura del suo manifestarsi - ossia la raccolta ed analisi delle informazioni relative alla dinamica del conflitto e del contesto in cui si è sviluppato - al fine di verificare la praticabilità o meno della mediazione, e il primo contatto con le parti, occasione che offre al mediatore la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sull'evento conflittuale e, allo stesso tempo, di spiegare alle parti il significato e le conseguenze del percorso di mediazione, indicato come spazio di ascolto e di parola, confidenziale e consensuale. Raccolte le informazioni necessarie, acquisito il consenso delle parti a mediare, si procede alla programmazione dell'incontro faccia a faccia.

INCONTRO

L'incontro rappresenta il cuore del processo di mediazione, esso può svolgersi anche in uno o più colloqui, ai quali oltre alla vittima e al reo possono partecipare uno o più mediatori responsabili della mediazione. In linea generale, il mediatore è il primo a prendere la parola, introducendo le regole del dialogo ed invitando successivamente le parti a parlare. Al termine di questa fase vengono formulate le diverse opzioni per la riconciliazione/riparazione, cui seguiranno le considerazioni finali del mediatore/i e, da ultimo, l'eventuale accordo riconciliativo/riparativo sottoscritto da entrambe le parti.

Sarà inoltre utile prevedere la possibilità di allargare l'incontro ai familiari delle parti o ad altri soggetti, sulla base del fatto che è ormai esperienza consolidata come l'implicazione nel conflitto degli adulti di riferimento, preesistente o successiva all'evento-reato, renda spesso necessaria una loro specifica presa in carico da parte del Servizio per la mediazione. La possibilità di allargare la partecipazione agli incontri, inoltre, costituisce un ulteriore strumento di divulgazione della cultura della mediazione e della gestione pacifica dei conflitti.

Esiste anche la possibilità di svolgere interventi di mediazione indiretta. Talvolta accade che il mediatore faccia da ponte comunicativo a distanza tra le parti, rendendo possibile un avvicinamento anche nelle situazioni in cui la resistenza ad incontrare "fisicamente" l'altro è molto forte. L'esito positivo di tali interventi si concretizza spesso nelle scuse scritte che pervengono alla vittima e, talvolta, anche nel ritiro della querela da parte della persona offesa.

La mediazione indiretta è particolarmente significativa nei casi di abuso sessuale, allorquando non è opportuno o accettato dalla vittima l'incontro faccia faccia con l'autore del reato.

LA RIPARAZIONE

La mediazione può avere fra i suoi scopi ed esiti la riparazione.

La riparazione può costituire una strategia per il ripristino o la ricostruzione dei legami sociali danneggiati; le modalità simboliche di riparazione si presentano come le più coerenti con tale obiettivo, oltre che con le finalità del sistema della giustizia minorile. In questa ottica, s'intende per modalità simboliche l'insieme delle opportunità di riparazione che, senza escludere le testimonianze di impegno fattivo e materiale (primo fra tutti: l'impegno a titolo gratuito in attività di valore sociale), sono comunque diverse dal risarcimento pecuniario.

CONCLUSIONI E FORMALIZZAZIONE DELL'ESITO

La conclusione rappresenta la formalizzazione della fase finale dell'iter mediativo. L'esito della mediazione può considerarsi positivo quando le parti sono riuscite a raggiungere un'intesa che sentono soddisfacente in riferimento ai rispettivi bisogni,

attraverso il ripristino di una comunicazione autentica e non strumentale. La mediazione può naturalmente implicare una riconciliazione fra autore e vittima di reato e eventualmente un gesto riparatorio, anche se simbolico.

Si registra, invece, esito negativo quando non si realizza alcuna intesa e/o non avviene alcun cambiamento nella relazione tra le parti.

Si definisce, inoltre “mediazione non effettuata” la situazione nella quale, in fase preliminare, emerge che le parti hanno già autonomamente ricomposto il conflitto ovvero non riconoscono la sussistenza di un conflitto, anche in presenza di un procedimento penale; la mediazione è “non fattibile” quando manca il consenso di una o di entrambe le parti, quando non è stato possibile rintracciare gli interessati, nonché quando il mediatore ritiene inopportuno, per le peculiarità del caso concreto, di non avviare il percorso di mediazione.

Il Servizio per la mediazione al termine degli incontri comunica in maniera sintetica all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi che l'hanno promossa l'esito dell'attività svolta. In caso di “non fattibilità” dovuta al mancato consenso di una o di entrambe le parti la comunicazione non conterrà informazioni atte ad identificare chi non ha voluto aderire alla proposta.

DOCUMENTAZIONE

Ogni Servizio per la mediazione dovrà predisporre un sistema di valutazione e di follow-up sul lavoro svolto. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile, si farà carico, dopo aver valutato la qualità ed il buon funzionamento di queste esperienze, di convogliarle in un supporto valutativo a livello nazionale perché possa essere utilizzabile dal legislatore ai fini della tanto attesa normativa.

La raccolta della documentazione ai fini statistici oltre che scientifici e trattamentali, in un ambito ancora non strutturato nelle prassi e nelle metodologie, rappresenta una condizione importante per lo sviluppo della mediazione stessa. I Servizi sono, pertanto, invitati ad aggiornare la rilevazione in corso utilizzando l'apposita scheda on line elaborata dal Dipartimento, come da nota 16229 del 29 maggio 2007, al fine di consentire un monitoraggio dei dati su base nazionale.

COORDINAMENTO CENTRALE

È istituito presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile un gruppo tecnico di studio e di monitoraggio che - a garanzia della multi appartenenza degli operatori coinvolti nelle attività di mediazione - sarà formato da rappresentanti del Dipartimento, delle Regioni e dei Servizi per la mediazione. L'attività del gruppo tecnico ha l'obiettivo di accompagnare la cultura della mediazione dalla fase della eccezionalità e della sperimentazione a quella della normalizzazione dell'esperienza, di promuovere l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di standard formativi per i mediatori e di riflettere sulle prassi in uso per monitorarne le ricadute anche in termini di riduzione della recidiva.

Orientamenti

Alla luce di quanto su esposto si invitano i Servizi per la mediazione penale minorile a promuovere ed avviare nuove modalità di incontro fra autore e vittima di reato che comprendano – in collaborazione con gli istituti penali per i minorenni e gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni – la sperimentazione di attività di mediazione penitenziaria, nonché attività di group conferencing ovvero gruppi di pacificazione.

L'attivazione di processi riparativi verso la vittima o gruppi di vittime e verso la società nella *fase penitenziaria* potrebbe entrare a fare parte dei programmi di trattamento; il loro esito positivo verrebbe così a costituire uno degli elementi che il tribunale di sorveglianza o il magistrato di sorveglianza potrebbero valutare per la concessione di benefici penitenziari.

I primi programmi di *group conferencing* nascono, alla fine degli anni Ottanta, nei paesi stranieri; essi vengono oggi utilizzati per riunire insieme vittime ed autori del conflitto, spesso esplosivo in una condotta deviante, unitamente alle loro famiglie in modo da renderne possibile, in un contesto più ampio, la soluzione. Differentemente dalla mediazione autore-vittima, nella quale si fronteggiano, alla presenza di un mediatore, un autore ed una vittima, nel *conferencing* si assiste alla inclusione, durante gli incontri di riparazione, di altri soggetti oltre all'autore ed alla vittima, quali i membri della famiglia e i "sostenitori" delle parti in conflitto.

Altrettanto si auspica l'avvio di gruppi di incontro tra vittime e autori di reato non direttamente in rapporto tra loro, bensì accomunati dalla tipologia della offesa o del reato. La gestione delle controversie, realizzata attraverso l'utilizzo di strumenti quali i gruppi di pacificazione e i *conferencing*, è di particolare interesse perché vicina alla specificità minorile, in quanto attraverso tali programmi viene mobilitata la comunità più allargata, viene promossa l'inclusione e rinsaldato il legame sociale, elementi tutti che contribuiscono a generare benessere e sicurezza, soprattutto nel soggetto in formazione.

Si auspica ancora l'ampliamento dello spazio per la mediazione all'interno dei numerosi progetti di sospensione del processo e messa alla prova annualmente realizzati dagli USSM, per riconfermare la loro valenza in quanto strumenti responsabilizzanti dei soggetti minorenni e dei giovani adulti autori di reato, utili quindi a diffondere la cultura della mediazione e del riconoscimento della vittima.

E' auspicabile, altresì, una proficua collaborazione tra la Magistratura minorile, l'Avvocatura specializzata nel campo e gli Enti locali che coinvolga anche le Forze dell'Ordine - le quali sono tenute, "a provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati" - per realizzare appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento sulle esperienze di mediazione per gli operatori dell'Amministrazione e degli Enti locali. Il Dipartimento dichiara la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa al riguardo.

Si diffonderanno così i protocolli tra gli Uffici giudiziari, i Centri per la giustizia minorile e gli Enti locali e conseguentemente si andrà affermando la pratica della mediazione, che nel medio termine potrà condurre alla diffusione di un nuovo modello di giustizia, quello riparativo, e nel lungo termine potrà contribuire ad abbassare il livello di aggressività, violenza e prevaricazione che ormai caratterizza molta parte delle relazioni interpersonali tra i giovani, terreno fertile, in cui affonda radici la condotta reato.

Il Capo Dipartimento
Carmela Cavallo